

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
CENTRO SOCIALE CULTURALE "E. Massaioli"**

Verbale n. 2/19



L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 17,30, in Eboli, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 0 soci, come da avviso di convocazione del 3.7.2019.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Maria Rosaria Pagnani la quale dichiara e chiede a darsi atto che trovasi riunita l'Assemblea straordinaria la quale essendo presenti n. 27 soci su 497, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Cambio denominazione sociale;
2. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
3. Varie ed eventuali.

La Presidente chiama a fungere da segretario il socio Giuseppe MEROLA.

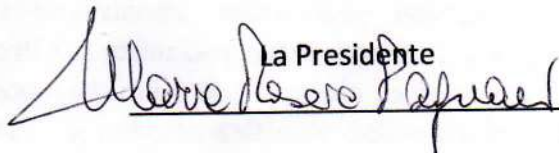
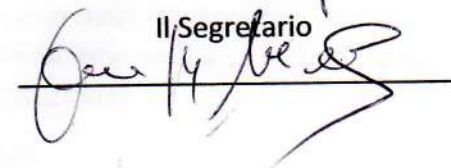
La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione da Centro Sociale Culturale "E. Massaioli" in "Associazione Sociale Culturale "E. Massaioli APS".

Da, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto da 20 articoli viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo entro il termine stabilito (2 agosto 2019), ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D. Lgs. n.117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 18.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente

Il Segretario


Eboli 12 luglio 2019.

STATUTO

ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE "EDMONDO MASSAIOLI" APS.

ART. 1 Denominazione, sede e durata

È costituita/modificata fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Sociale e Culturale "Edmondo Massaioli" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Eboli, in Via Umberto Nobile, 32 e con durata illimitata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Essa s'ispira a principi democratici e persegue finalità solidali, culturali e sociali nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Essa svolge attività di utilità sociale a favore dei propri associati e anche di terzi nel rispetto della libertà e dignità degli associati, in attuazione della vigente legislazione in materia di interventi e servizi sociali. L'Associazione potrà aderire, partecipare o dare la propria collaborazione ad altre associazioni, Enti o Società di capitali aventi scopi analoghi e per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadreranno o torneranno utile al conseguimento dei fini sociali. Inoltre promuove ed organizza la formazione di esperti nei settori; amministrativi e finanziario per la gestione di soggetti del terzo settore, dell'assistenza e la guida all'accesso ai servizi sociali, dell'animazione e delle attività socio-culturali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, a attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari per gli associati o partecipanti. L'Associazione potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti l'Associazione potrà organizzare viaggi, soggiorni turistici, climatici e termali, manifestazioni culturali e di spettacolo come momenti di socializzazione e di miglioramento della salute e di sviluppo culturale dell'anziano. Può svolgere attività economiche di natura artigianale, commerciale ed agricola, nonché la cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, svolti in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Promuovere, organizzare, coordinare manifestazioni ed attività sociali, culturali e ricreative. Mantenere rapporti e scambiare informazioni con Associazioni e/o Gruppi di persone che, nell'ambito Cittadino, Provinciale, Regionale o Nazionale agisce con fini analoghi a quelli di promuovere la creazione e la gestione di Centri Sociali, Centri socio-diurni attrezzati per lo sviluppo di qualsiasi attività sociale, sportiva, lavorativa, per il tempo libero, riabilitativo per il recupero dei soggetti affetti da menomazioni fisiche e psichiche e per il sostegno alle famiglie. Svolgere servizi di informazione per l'accesso ai servizi sociali, di assistenza e mediazione sociale per le persone anziane e di indirizzo e formazione per badanti soprattutto straniere. Stipulare convenzioni ed accordi di collaborazione con lo Stato, con gli Enti Locali, con le Scuole, l'Università degli studi e con il Ministero della ricerca scientifica per promuovere indagini, avviare attività, studi, ricerca di tecniche e metodologie nel campo dei servizi sociali. Iniziative culturali, per l'educazione permanente, la formazione e la partecipazione civile. Istituire promozione turistiche di qualunque natura, gestire locali di intrattenimento, spettacoli per il tempo libero, gestire mense private e pubbliche. Attuare l'esercizio, la promozione e lo sviluppo di attività motorie per favorire il mantenimento di un sano equilibrio psico-fisico della persona, attraverso attività di animazione e giochi, corsi di ginnastica dolce, di canto, di ballo e corsi di lingue straniere.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per i nuovi iscritti, il tesseramento si apre il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno, mentre il rinnovo dell'iscrizione il termine viene fissato alla data del 28 febbraio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale prevista per il tesseramento, il cui importo è stabilito dal Comitato di Gestione, da altre eventuali volontarie contribuzioni, dal concorso finanziario per la partecipazione ad attività varie. Le quote associative, i contributi volontari e quelli per la partecipazione ad attività non sono restituibili e sono intrasmissibili. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il Comitato di Gestione definisce l'accoglimento o meno delle richieste di tesseramento di socio avanzate di norma da adulti/non adulti residenti e non nel Comune di Eboli. Possono essere accolte anche domande di adesione di persone non adulte, in qualità però di partecipante e fino ad un numero pari al 10% degli iscritti dell'anno precedente. Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale. Per i soci che svolgono funzioni di collaborazione e per i soci non adulti occorre provvedere alle coperture assicurative previste dall'art. 87 D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- professione svolta nell'attività lavorativa;
- Interessi culturali/ hobby.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed in particolare;

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle deliberazioni e delle decisioni assunte dagli organismi preposti.
- In caso di comportamento che reca pregiudizio agli scopi all'immagine, al buon nome, alla morale e al patrimonio dell'Associazione, il comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione. L'associato espulso o sospeso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento adottato, al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) composto da:
 - . Presidente;
 - . Vice Presidente;
 - . Segretario;
 - . Tesoriere;
 - . n. 5 consiglieri;
- l'Organo di controllo;
 - . Collegio revisore dei conti.
- l'Organo giudicante:
 - . Collegio dei probiviri.

ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Organo di amministrazione o consiglio direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio finanziario;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da 9 soci, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sostituisce e redige il nuovo regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea.

ART. 9 Presidente

Il Presidente è eletto nell'ambito del consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Egli convoca e presiede il Comitato di Gestione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, compie e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione che la impegnano verso l'esterno.

Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con firma disgiunta fino ad un massimo di € 1.500,00, (millecinquecento/00) oltre tale cifra occorre la firma congiunta con il Presidente, e Tesoriere, oppure aggiungere altri secondo le indicazioni del Comitato di Gestione. e procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività specifiche, previo parere del Comitato di Gestione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente previa candidatura.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta per iscritto e motivata.

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 Rinvio

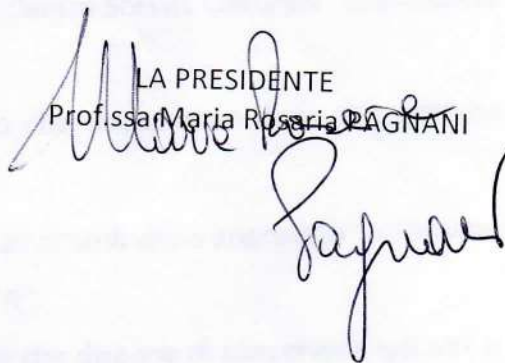
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'Assemblea in data 12 luglio 2019.

IL SEGRETARIO
Sig. Giuseppe MEROLA



LA PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Rosaria PIGNANI



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
15 OTT. 2019

1390 Serie 3 alleg. n. 1
ESLWF

FUNZIONE PUBBLICA
N. 100220



Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi diversi.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi diversi.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi diversi.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi diversi.

Il presente documento è riservato ai soli fini di cui è stato autorizzato e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi diversi.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2019.

A PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

ALFONSO VALLINO

15 LUGLIO 2019



Handwritten signature and stamp area.

Handwritten signature and stamp area.